

Le proposte degli statuti regionali per l'istituzione del Consiglio dell'Economia e del Lavoro e di organismi similari

n. 7 proposte

Regione	Denominazione	Ruolo dell'organo	Ambiti d'intervento	Modalità di funzionamento	Note
Calabria Art. 56	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro)	Organo di consulenza, studio e ricerca del Consiglio regionale e della Giunta	Temi di: a) Politica economica, sociale e finanziaria; b) bilancio e programmazione; c) sviluppo economico-sociale; d) mercato del lavoro ed occupazione	La legge disciplina la composizione del Consiglio, le modalità per l'elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza, le procedure relative all'intervento del Consiglio nei procedimenti, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.	E' istituito presso il Consiglio regionale
Basilicata Art. 55 bis	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	Organo di consulenza, consultazione, studio e ricerca	Non specificati	La legge regionale ne disciplina funzioni e composizione, assicurando le risorse umane, tecniche e strumentali per il suo funzionamento.	
Toscana Emendamento Ciucchi all'Art. 69 Emendamento sottoposto alla consultazione. "Dopo il Consiglio delle Autonomie Locali aggiungere un articolo sul Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro"	Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro"	Organo che svolge funzioni consultive nei confronti del Consiglio regionale e della Giunta regionale Ha l'iniziativa legislativa in relazione alla legislazione regionale in materia economica e sociale.	Funzioni consultiva nelle materie e modalità stabilite dalla legge regionale istitutiva. Funzione di iniziativa legislativa in materia economica e sociale	La legge istitutiva prevede le modalità di composizione dell'organo, garantendo la Rappresentanza delle categorie produttive, secondo criteri che tengano conto della loro importanza numerica e qualitativa sul territorio regionale, nonché di esperti designati dalle Università toscane"	
Campania Art. 21	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	Il CREL ha iniziativa legislativa e regolamentare Esprime pareri alla Giunta e al Consiglio regionale su loro richiesta.	Iniziativa legislativa e regolamentare in materia economica e sociale.	E' composto, nei modi previsti dalla legge Regionale, da esperti e rappresentanti delle forze sindacali e imprenditoriali nonché degli organismi che, senza scopo di lucro, perseguono finalità sociali.	

Regione	Denominazione	Ruolo dell'organo	Ambiti d'intervento	Modalità di funzionamento	Note
Lazio Art. 66	Consiglio regionale dell'economia e del lavoro	E' organo di consulenza del Consiglio e della Giunta regionale, composto da esperti e rappresentanti delle categorie produttive	Contribuisce all'elaborazione della normativa e della programmazione di carattere economico-sociale della Regione, secondo quanto dispone la legge regionale.	E' disciplinato da Legge Regionale	
Abruzzo Art. 73	Conferenza regionale per la programmazione	Organo consultivo della Regione.	Esamina il documento di programmazione economica e finanziaria regionale e gli atti di proposta dei documenti economico-finanziari; formula proposte e indirizzi; valuta la relazione che accompagna il rendiconto e presenta osservazioni sulle proposte di modifica dello Statuto.	Si riunisce almeno due volte l'anno. La Conferenza è composta dai rappresentanti delle autonomie funzionali, delle categorie sociali, dei sindacati, del terzo settore, dell'associazionismo e del volontariato.	Istituita presso la presidenza della Giunta, è organo consultivo della Regione. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta, o da un Assessore delegato, che provvede alla Convocazione.
Puglia Art. 46	Conferenza regionale permanente per la programmazione economica, territoriale e sociale	Organo consultivo della Regione	Formula proposte e indirizzi nonché esprime pareri sui documenti generali di programmazione della Regione, sulla legge finanziaria e per redigere il documento di valutazione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle azioni programmate, anche attraverso il puntuale monitoraggio dei bilanci consuntivi della Regione e degli enti, aziende e agenzie ad essa collegati.	Si riunisce, di norma, in due sessioni annuali. La legge regionale, approvata nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente Statuto, ne disciplina i criteri di nomina e composizione, in attuazione del comma 2, nonché le modalità di elezione e gli strumenti di funzionamento	

La documentazione presa in esame: gli schemi di lavoro, le proposte di revisione statutaria adottate come bozza di lavoro o approvate dalle Commissioni regionali e gli Statuti approvati.